

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2015, n. 20-1294

Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 art. 3 comma 6. Comune di Caluso (TO). Approvazione della modifica al Regolamento Edilizio.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che il Comune di Caluso (TO), ai sensi dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 28/11/2014, una modifica al Regolamento Edilizio Comunale;

constatato che:

- la modifica al Regolamento Edilizio deliberata dal Comune è sottoposta all'approvazione regionale in assenza della dichiarazione, da parte del Consiglio Comunale, di conformità dello stesso al testo Tipo approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999;
- le modifiche sono apportate all'art. 3 del vigente Regolamento Edilizio, approvato D.G.R. n. 16-372 in data 07/10/2010, che regolamenta la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
- il Settore Infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del territorio con nota n. 1314 in data 16/01/2014, ha richiesto al Comune di produrre il parere dell'Asl, previsto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. 19/99;
- con nota n. 2167 del 08/03/2015, pervenuta il 12/03/2015 il Comune ha trasmesso il parere favorevole espresso dall'ASL in data 12/02/2015 con nota n. 3045;
- il Settore Infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del territorio con relazione in data 23/03/2015, ha ritenuto meritevole di approvazione la modifica al Regolamento Edilizio del Comune di Caluso (TO), adottata con deliberazione consiliare n. 49 in data 28/11/2014, subordinatamente all'introduzione "ex officio", ai sensi del 6° comma dell'art. 3 della L.R. 19/99, della seguente modifica necessaria ad adeguarne i contenuti alle disposizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

All'art. 53:

- è inserito il comma 3 che recita: Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio privato coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

vista la Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

vista la Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20;
vista la deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548 - 9691;
vista la deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009, n. 267-31038;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi del 6° comma dell'art. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, la modifica al Regolamento Edilizio del Comune di Caluso (TO), adottata con deliberazione consiliare n. 49 in data 28/11/2014, subordinatamente all'introduzione "ex officio" della seguente modifica necessaria ad adeguarne i contenuti alle disposizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni:

All'art. 53:

- è inserito il comma 3 che recita: Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio privato coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)